



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, e le prove ed i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

Visto il D.M. n° 1002 del 15.09.2012, con cui è stata rilasciata al “Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l.” di San Giuliano Milanese (MI) l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni, ed il successivo rinnovo, con D.M. n° 298 del 27.07.2017, con efficacia fino alla data del 14.09.2022;

Vista la domanda recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. n° 2723 in data 11.03.2022 con la quale il predetto laboratorio ha richiesto l'ulteriore rinnovo della medesima autorizzazione ai sensi della Circolare 7617/STC dell'8.09.2010;

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e gli effetti di essa sui procedimenti amministrativi che competono al Servizio Tecnico Centrale che, pur procedendo con la speditezza ed il rigore necessario, non può escludere che taluni atti e processi non risentano di rallentamenti o disagi all'utenza;

Considerato che il perseguimento dell'obiettivo principale ed eccezionale della tutela del bene primario della salute, impedendo fra l'altro gli ordinari spostamenti del personale del Servizio, non consente, al momento, di effettuare verifiche in loco o in situ;

Considerato, altresì, che in questa fase emergenziale il Servizio assicura comunque le attività di propria competenza con il massimo rigore e competenza, attraverso forme di lavoro "agile", con l'uso delle Tecnologie dell'Informazione o in modalità a distanza da parte del personale;

Ritenuto di richiamare, comunque il doveroso senso di responsabilità degli operatori del settore nell'assicurare, nei tempi emergenziali, il livello della prestazione che assicuri cura e qualità del servizio prestato ed autorizzato da questo Ufficio;

Tenuto conto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza di cui all'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Ritenuto necessario assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, anche al fine di salvaguardare la necessaria continuità agli operatori del settore;

Considerato che il laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

D E C R E T A

Art.1 – È rinnovata l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione del Settore A della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010 al "Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l." di San Giuliano Milanese (MI) - Via della Pace, 15/H, 15/I, 17, 20098 San Giuliano Milanese (MI).

Art.2 – Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 – Il Direttore responsabile del laboratorio è l'ing. Roberto FERRARI.

Art.5 – Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell’organico del personale o nell’ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto ha efficacia quinquennale a decorrere dal 15.09.2022 fino al 14.09.2027 e potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell’8.09.2010.

Art. 7 – L’autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Ing. Massimo SESSA